

N. 487

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SALVATO e MANZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1996

Nuove norme in materia di integrazione
al trattamento minimo

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, modificando quanto disposto dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, lega il riconoscimento dell'integrazione al minimo delle pensioni di vecchiaia non solo al reddito personale, ma anche a quello del coniuge.

In effetti, la disposizione citata stabilisce che l'integrazione al minimo non spetta «nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata», con «redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a) ovvero» con «redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a tre volte il trattamento minimo medesimo».

In seguito l'articolo 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ha spostato al 1° gennaio 1994 l'inizio dell'efficacia di questa norma elevando a cinque volte il limite per il primo anno di applicazione. Ancora l'articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha elevato a quattro volte il limite a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Tale importo viene calcolato moltiplicando il trattamento minimo di lire 660.000 per due nel primo caso, per quattro nel secondo caso e successivamente per 13 mensilità, per un totale di lire 34 milioni circa lorde l'anno, che al netto diventano circa lire 25 milioni.

Di conseguenza, l'integrazione non viene corrisposta qualora il reddito complessivo del coniuge superi la cifra su indicata, anche nel caso in cui il pensionato non possieda altri redditi. Il cumulo colpisce redditi familiari anche modestissimi e di fatto falcidia la pensione a cui le interessate e gli

interessati avrebbero diritto avendo versato di tasca propria rilevanti contributi volontari per maturare il diritto alla pensione.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992, con il suo disposto, colpisce soprattutto le donne che sono i soggetti che più usufruiscono delle pensioni integrative. In base ai dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), infatti, sono le donne che prendono più aspettative, che accettano più lavori precari, che abbandonano il lavoro per motivi familiari o per accudire parenti anziani o handicappati.

Il decreto, nella sua attuale formulazione, ha modificato in maniera sostanziale la disciplina di calcolo delle pensioni, introducendo elementi non previsti all'atto dell'avvio dei rapporti assicurativi. Non tiene conto dei diritti acquisiti e ha cambiato le regole del gioco nei confronti di chi, conoscendo le regole stesse, aveva legittimamente compiuto proprie scelte, spesso con rilevanti sacrifici. La normativa assume il carattere di vera e propria appropriazione di somme versate con una precisa finalità.

A questo proposito ci preme ricordare che circa 800.000 cittadini hanno firmato affinché si svolgano *referendum* abrogativi di parte o di tutto il decreto in questione. Questa proposta vuole andare incontro alla volontà del comitato promotore e dei cittadini firmatari dei quesiti referendari.

Altro aspetto da considerare è che le nuove norme creano una evidente disparità fra quanti hanno avuto la concessione della pensione prima del 1° gennaio 1994 e quanti invece l'hanno ottenuta dopo la data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, nonostante le regole in base alle quali i soggetti hanno versato i contributi volontari siano state originariamente le stesse.

La normativa contenuta nel decreto sarebbe stata comunque negativa anche qualora avesse fatto riferimento al futuro, proprio per il suo richiamo al reddito familiare. Si sa che spesso a fronte di una retribuzione media del marito c'è una moglie che non gode affatto di reddito personale al di fuori una pensione integrata al minimo con i contributi volontari. Nell'elaborazione di questa proposta muoviamo da considerazioni estremamente semplici. Una delle più gravi iniquità del sistema economico e culturale in cui viviamo è che il lavoro, nell'accezione corrente, sia considerato tale quando è svolto nell'ambito del mercato.

Ed è per questo che valutiamo il richiamo al cumulo del reddito familiare come la negazione dell'esistenza della donna in qualità di soggetto di diritti e di doveri nei confronti dello Stato.

Il disegno di legge che qui si presenta riproduce il testo già approvato, in sede deliberante, dalla 11^a Commissione del Senato nella passata legislatura (atto Senato n. 131, 562 e 1838, poi atto Camera n. 2847): ciò al fine di avvalersi della procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento, anche se i proponenti rimangono disponibili ad ogni proposta migliorativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trattamento minimo delle pensioni)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'esercizio 1996. All'ulteriore onere di lire 105 miliardi a partire dal 1998 si fa fronte mediante corrispondente aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32). Il Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le conseguenti modifiche dell'aliquota.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.